



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1188/10 S.N.

Roma, 12 novembre 2010

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

**OGGETTO: Assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità.
Nuove regole sugli orari ma anche alcune deroghe all'obbligo di visita fiscale.
ULTERIORE SOLLECITO**

Con la presente, facendo seguito a precedente nota di questa O.S. del 23 giugno 2010, recante prot. 615/10 S.N., si sollecita nuovamente un riscontro alla nostra nota del 26 dicembre 2009 e recante prot. 1488/09 S.N. (che si allega), relativa all'applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato del Decreto 18.12.2009, n. 206 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Si rappresenta che l'inerzia di codesto Dipartimento è causa di grave ed inaccettabile disparità di trattamento con altra Forza di Polizia, nello specifico l'Amministrazione Penitenziaria la quale, già da tempo (ma evidentemente è più attenta ai diritti del proprio personale) si è pronunciata in merito alla questione, ritenendo che le nuove fasce orarie di reperibilità (9-13 e 15-18) non riguardano il personale della Polizia Penitenziaria ma che nei loro confronti ha “una sua indiretta rilevanza” la norma del Decreto in argomento che statuisce le deroghe all'obbligo di visita fiscale.

In buona sostanza – come si è già detta ed è evidentemente opportuno ribadire – diversamente da quanto accade per il personale della Polizia di Stato, per i colleghi della Polizia penitenziaria le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia continuano ad essere 10-12 e 17-19 ma è escluso l'obbligo di reperibilità nei casi in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta nonché nei confronti dei dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Si chiede quindi a codesto ufficio di volersi attivare fattivamente e con ogni possibile celerità affinché venga emanata la richiesta circolare e che la stessa contenga la medesima favorevole interpretazione statuita per il personale della Polizia Penitenziaria.

Nell'allegare le precedenti note di questa O.S., si auspica un cortese urgentissimo riscontro.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 615/10 S.N.

Roma, 23 giugno 2010

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

**OGGETTO: Assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità.
Nuove regole sugli orari ma anche alcune deroghe all'obbligo di visita fiscale.
SOLLECITO**

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. datata 26 dicembre 2009 e recante prot. 1488/09 S.N. (che si allega), relativa all'applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato del Decreto 18.12.2009, n. 206 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

A tal riguardo si vuole stigmatizzare l'assoluta sufficienza con cui codesto Dipartimento si interessa dell'applicazione di nuove norme che istituiscono condizioni favorevoli anche per i Poliziotti, a differenza di altre Amministrazioni del medesimo Comparto Sicurezza che già da mesi hanno emesso apposite circolari a tal riguardo.

In particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si è pronunciata ritenendo che le nuove fasce orarie di reperibilità (9-13 e 15-18) non riguardano il personale della Polizia Penitenziaria ma che nei loro confronti ha "una sua indiretta rilevanza" la norma del Decreto in argomento che statuisce le deroghe all'obbligo di visita fiscale.

In buona sostanza per i colleghi della Polizia penitenziaria le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia continuano ad essere 10-12 e 17-19 ma è escluso l'obbligo di reperibilità nei casi in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

nonché nei confronti dei dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Si richiede quindi che la circolare qui sollecitata contenga la medesima favorevole interpretazione anche per il personale della Polizia di Stato.

Si chiede anche di voler spiegare perché nei confronti del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno sono state date già da tempo adeguate e puntuali istruzioni in merito al menzionato Decreto.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

Prot. 1488/09 S.N.

Roma, 26 dicembre 2009

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

e, p.c.,

ALLE SEGRETERIE REGIONALI E PROVINCIALI DEL COISP LORO SEDI

OGGETTO: Assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità.

In arrivo nuove regole ma anche alcune deroghe che si pretende non trovino le solite assurde interpretazioni che spesso contraddistinguono molti Uffici periferici dell'Amministrazione della P.S..



Il ministro Renato Brunetta, ormai sempre più abbacinato da un evidente ostilità nei confronti dei dipendenti pubblici (ad esclusione di quelli che lavorano presso il suo ministero, nei cui confronti ha previsto lauti incrementi stipendiali.....), ha nuovamente decretato (ALLEGATO), relativamente alle assenze per malattia, una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, compresi quindi i Poliziotti, rispetto a quelli privati.

Il menzionato decreto, emesso in data 18 dicembre 2009 e che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha difatti portato a sette ore complessive giornaliere il tempo in cui può essere effettuata la visita medica di controllo in caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Ha inoltre statuito **l'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:**

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**
- b) infortuni sul lavoro;**
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;**
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.**

Sono altresì esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Ciò detto, si invita codesto Dipartimento a voler urgentemente informare di quanto sopra gli Uffici periferici, invitandoli a non soffermarsi ad astruse interpretazioni finalizzate a negare al personale della Polizia di Stato le sopra citate cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

Visto il decreto legislativo 27 ottobre, n. 150, recante: *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l’art. 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’art. 55 *septies* (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 55 *septies*, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilità stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

adotta il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2 (Esclusioni dall'obbligo di reperibilità)

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

18 dicembre 2009

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 559/S

Roma, 5 febbraio 2010

Oggetto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI STRALCIO DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AL SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA

Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

Si fa seguito alla nota di pari oggetto, datata 2 febbraio 2010.

Atteso che la problematica evidenziata dalla richiamata circolare è attualmente oggetto di approfondimenti generali di più ampio contesto normativo, le SS.LL. sono invitate a soprassedere in attesa di future indicazioni su applicabilità e diffusione.

p. IL DIRETTORE CENTRALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 559/S

Roma, 2 febbraio 2010

Oggetto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI STRALCIO DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AL SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI
DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

e, per conoscenza

- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE - UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura AOSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

Si trasmette, per una puntuale applicazione e la massima diffusione tra tutto il personale dipendente, l'unito decreto datato 18 dicembre 2009, nr. 206 pubblicato sulla gazzetta ufficiale - del 20 gennaio 2010 - serie generale - anno 151° - numero 15, relativo all'oggetto.

Si richiama, in particolare, l'attenzione in merito a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto circa l'esclusione dall'obbligo di reperibilità.

IL DIRETTORE CENTRALE

G.U. n. 15 del 20.01.2010 -

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

A d o t t a

il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1

Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'art. 55-septies (Controlli sulle assenze) introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3».

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Art. 2

Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

21.01.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

08:54:03

Stampa

Chiudi